

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2001/C 149/01	Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla pubblicazione dell'atto finale dell'accordo con le dichiarazioni ad esso allegate	1
	Commissione	
2001/C 149/02	Tassi di cambio dell'euro	5
2001/C 149/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	6
2001/C 149/04	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 8/2001 (ex NN 110/2000) — Aiuto in favore di Pertusola Sud SpA	13
2001/C 149/05	Comunicazione della Commissione relativa alla revisione della comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE ⁽¹⁾	18
2001/C 149/06	Comunicazione della Commissione sulle risultanze degli accertamenti effettuati della Commissione in merito alla reciprocità del trattamento nei confronti delle Isole Cayman a termini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario	21
2001/C 149/07	Elenco delle imprese riconosciute — Articolo 92, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (vendite pubbliche per lo smaltimento dell'alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzo di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità europea)	22
2001/C 149/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1930 — Ahlstrom/Andritz) ⁽¹⁾	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 149/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2312 — Abbott/BASF) ⁽¹⁾	23
2001/C 149/10	Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata (Caso COMP/M.2300 — YLE/TDF/Digita/JV) ⁽¹⁾	24
2001/C 149/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2400 — Dexia/Artesia) ⁽¹⁾	25
2001/C 149/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2413 — BHP/Billiton) ⁽¹⁾	26
2001/C 149/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2460 — IBM/Informix) ⁽¹⁾	27
2001/C 149/14	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2430 — Schroder Ventures/Grammer) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	28



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla pubblicazione dell'atto finale dell'accordo con le dichiarazioni ad esso allegate**

(2001/C 149/01)

Dopo che, il 27 aprile 2001, entrambe le parti hanno comunicato di aver completato le rispettive procedure interne, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾ entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 50, il 1° giugno 2001.

L'atto finale riguardante l'accordo interinale, le dichiarazioni ad esso allegate relative agli articoli 14, 16, 21, 27, 35 e 43 e una dichiarazione sul settore dei trasporti sono pubblicate qui accluse per informazione.

(1) GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della:

COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il 9 aprile 2001 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato «accordo interinale», hanno adottato i testi seguenti:

accordo interinale, segnatamente gli allegati I-VI:

- | | |
|--------------|--|
| Allegato I | Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità |
| Allegato II | Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità |
| Allegato III | Definizione CE di prodotti «baby beef» |
| Allegato IVa | Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero) |

- Allegato IVb Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)
- Allegato IVc Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)
- Allegato Va Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Allegato Vb Importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità
- Allegato VI Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità

Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni congiunte elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 27 dell'accordo

Dichiarazione congiunta sull'accordo nel settore dei trasporti

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 43 dell'accordo

I plenipotenziari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa agli articoli 14 e 16.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 21 (ASA 34)

Le Comunità europee e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'1 % applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sul bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1° gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria.

Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunità europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 27 (ASA 40)

Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia:

1. La Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.
3. Considerato quanto precede, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

Dichiarazione congiunta sull'accordo nel settore dei trasporti (ASA 57)

Le parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 (ASA 71)

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo (ASA 118)

- a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 43 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale,
 - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1.
- b) Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 43 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 43, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.
-

Dichiarazione della Comunità relativa agli articoli 14 e 16 (ASA 27 e 29)

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Comunità europea dichiara quanto segue:

- a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del presente accordo, finché sarà applicato il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli,
 - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 14, paragrafo 1.
-

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 maggio 2001

(2001/C 149/02)

1 euro	=	7,4609	corone danesi
	=	9,012	corone svedesi
	=	0,6137	sterline inglesi
	=	0,8777	dollari USA
	=	1,3486	dollari canadesi
	=	108,35	yen giapponesi
	=	1,5341	franchi svizzeri
	=	7,9605	corone norvegesi
	=	88,35	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6687	dollari australiani
	=	2,0594	dollari neozelandesi
	=	6,9661	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2001/C 149/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 13.6.2000

Stato membro: Austria

N. dell'aiuto: N 474/99

TITOLO: Orientamenti per lo sviluppo economico nell'Austria inferiore nel quadro del programma obiettivo 2, 2000-2006/punto B, direttive per sostenere lo sviluppo dei mercati

Obiettivo:

- Promozione di PMI
- Tutti i settori ad eccezione dei settori sensibili

Fondamento giuridico: Allgemeine Förderungsbestimmungen des niederösterreichischen Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds 2000—2006

Stanzamento: 24 milioni di ATS (1,74 milioni di EUR) all'anno

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Altre informazioni: È richiesto l'invio di una relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 20.6.2000

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt)

N. dell'aiuto: N 740/99

TITOLO: Proroga e modifica della direttiva del Land Sassonia-Anhalt concernente gli aiuti per promuovere la partecipazione di PMI a fiere ed esposizioni

Obiettivo: Aiuti alle PMI

Fondamento giuridico: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an KMU zur Beteiligung an Messen und Ausstellungen

Stanzamento: 2,6 milioni di DEM (1,3 milioni di EUR) nel 2000

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo 8 000 EUR per fiera od esposizione

Durata: 2000-2003

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.6.2000

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 237/2000

TITOLO: Proroga del regime di aiuto alla produzione cinematografica e televisiva:

- prestiti allo sviluppo e alla produzione in favore di Irish Film Board
- incentivo fiscale destinato all'investimento cinematografico ai sensi della Section 481

Obiettivo: Promuovere la produzione cinematografica e televisiva (produzione di lungometraggi, drammi televisivi, disegni animati e documentari creativi)

Fondamento giuridico:

- 'Irish Film Board Act, 1980'
- 'Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended'

Stanzamento:

- Prestiti allo sviluppo rimborsabili e senza interesse: una dotazione annua media di 1,72 milioni di IEP
- Prestiti alla produzione rimborsabili e senza interesse: una dotazione annua media di 7,78 milioni di IEP
- Sgravo fiscale: un mancato gettito fiscale annuo di 47,5 milioni di IEP

Intensità o importo dell'aiuto:

- Prestiti alla produzione: intensità media pari a circa il 15 % della dotazione di produzione
- Regime ex Section 481: intensità media pari a circa il 16 %
- Il cumulo degli aiuti di Stato non supererà il 50 %

Durata:

- Prestiti allo sviluppo e alla produzione: 2000-2006
- Regime ex Section 481: esercizi fiscali 2000/2001-2004/2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 29.11.2000

Stato membro: Spagna (Comunidad Valenciana)

N. dell'aiuto: N 717/99, N 738/99 e N 739/99

TITOLO: Regime di aiuti regionali all'investimento, alla diversificazione e all'innovazione

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico:

- Proyecto de Orden de la Conselleria de Industria y Comercio sobre concesión de ayudas en materia de industria y energía
- Proyecto de Orden de la Conselleria de Industria y Comercio por la que se regulan las ayudas en materia de modernización del comercio interior
- Proyecto de Decreto sobre concesión de ayudas en materia de turismo

Stanziamiento: 5 100 milioni di ESP/anno (30,651 milioni di EUR/anno)

Intensità o importo dell'aiuto:

- Aiuti agli investimenti materiali e immateriali: 40 % ESL nel NUTS III di Alicante, 35 % ESL nel NUTS III di Castellón e 37 % ESL nel NUTS III di Valencia, maggiorati del 15 % lordo se PMI
- Aiuti alla consulenza esterna e ad altre attività in favore delle PMI: 50 % ESL

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.12.2000

Stato membro: Austria (Austria inferiore)

N. dell'aiuto: N 475/99

Titolo: Orientamenti per lo sviluppo economico dell'Austria inferiore nell'ambito del programma obiettivo 2 2000-2006/Punto C, direttive per promuovere la cooperazione

Obiettivo:

- Promozione di PMI
- Tutti i settori dell'economia, esclusi quelli sensibili

Fondamento giuridico: Niederösterreichischer Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds 2000—2006, Schwerpunkt C: Kooperation

Intensità o importo dell'aiuto: 7 milioni di ATS (0,51 milioni di EUR) per sette anni

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Altre informazioni: È richiesto l'invio di una relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.1.2001

Stato membro: Portogallo (tutte le regioni salvo le Azzorre e Madeira)

N. dell'aiuto: N 719/2000

Titolo: Regime di aiuti a favore di piccole iniziative imprenditoriali (SIPIE)

Obiettivo: Sviluppo regionale e promozione delle PMI

Fondamento giuridico: Portaria do Conselho de Ministros

Stanziamiento: 252,7 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 284/A/2000

Titolo: Aiuti all'occupazione accordati dalla regione Sicilia: rifinanziamento della legge regionale 27/91 articolo 9

Obiettivo: Mantenimento dell'occupazione

Fondamento giuridico: Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8

Stanziamiento: 1 000 miliardi di ITL (circa 516 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Sovvenzione pari al 50 % della retribuzione per il primo anno, al 40 % per il secondo anno e al 25 % per il terzo

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Germania (Mecklenburgo-Pomerania occidentale)

N. dell'aiuto: N 405/A/2000

Titolo: Programma occupazionale della manodopera del Land Mecklenburgo-Pomerania occidentale

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro e sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Richtlinien für die Förderung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern

Stanziamiento: 11,616 milioni di DEM (5,94 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 1 000 DEM (511 EUR) al mese

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Germania (Meclenburgo-Pomerania occidentale)

N. dell'aiuto: N 405/B/2000

Titolo: Programma occupazionale della manodopera del Land Meclenburgo-Pomerania occidentale

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro

Fondamento giuridico: Richtlinien zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen für Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger

Stanziamiento: 4,996 milioni di DEM (2,55 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 7 000 DEM (3 579 EUR) per dodici mesi

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Germania (Meclenburgo-Pomerania occidentale)

N. dell'aiuto: N 405/C/2000

Titolo: Programma occupazionale del Land Meclenburgo-Pomerania occidentale

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro

Fondamento giuridico: Richtlinien zur Förderung der Qualifizierung und Eingliederung von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt

Stanziamiento: 57,25 milioni di DEM (29,27 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 90 % delle misure di formazione generale 80 % dei costi salariali lordi nell'arco di un anno

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Germania (Berlino)

N. dell'aiuto: N 420/2000

Titolo: Aiuto all'occupazione destinato ai lavoratori senza qualificazione a norma del paragrafo 18(4) BSHG

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro

Fondamento giuridico:

— Senatsbeschluss vom 21.7.1998 „Integration durch Arbeit und Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“, Ausführungsvorschriften

— § 18 Absatz 4 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.3.1994 (BGBl. I S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 1999 (BGBl. I S. 1442)

Stanziamiento: 187,6 milioni di DEM (95,9 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 80 % dei costi salariali lordi

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Spagna

N. dell'aiuto: N 664/2000 e N 666/2000

Titolo: Costruzione navale — aiuto allo sviluppo in favore dell'Algeria

Obiettivo: Cantieristica

Fondamento giuridico: Reglamento (CE) n° 1540/98, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval

Intensità o importo dell'aiuto: 25,3 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt)

N. dell'aiuto: N 707/2000

Titolo: Innovations- und Beteiligungsgesellschaft mbH Sachsen-Anhalt

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico:

— Beteiligungsgrundsätze der IBG; Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

— Gesellschaftsvertrag der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Stanziamiento: 7,5 milioni di EUR all'anno, per 4 anni

Intensità o importo dell'aiuto: Partecipazione diretta a concorrenza di 1 milione di EUR a favore delle piccole imprese

Durata: Fino al 31.12.2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 17.1.2001

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: N 816/99

Titolo: Regime di aiuti per il miglioramento delle reti dei servizi nei distretti industriali della Sardegna

Obiettivo: Sviluppo regionale per il miglioramento delle reti dei servizi nei distretti industriali della Sardegna

Fondamento giuridico: Articolo 4 della L.R. 24.12.1998 n. 37 e Direttive di attuazione

Stanziamiento: 20 miliardi di ITL (circa 10,3 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Sovvenzione 40 % ESL per le spese relative agli aiuti alla consulenza, sovvenzione del 35 % ESN + 15 % ESL a favore delle piccole e medie imprese per le spese relative agli investimenti materiali

Durata: Fino al 31 dicembre 2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.1.2000

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

N. dell'aiuto: N 626/99

Titolo: Misure per incoraggiare la protezione contro gli effetti dell'inquinamento atmosferico provocato dalla produzione di energia nel Land Brandeburgo

Obiettivo: Tutela dell'ambiente

Fondamento giuridico: Richtlinien über die Gewährung von Finanzhilfen des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg für Vorhaben des Immissionsschutzes und zur Begrenzung energiebedingter Umweltbelastungen

Stanziamiento: Circa 4 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto:

Sovvenzioni dirette (massimali intensità di aiuto cumulata)

— 50 % lordo per le PMI

— 35 % lordo per le grandi imprese

— 50 % lordo per i comuni e le istituzioni

Durata: 2000-2001 (dalla data di approvazione)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 29.1.2001

Stato membro: Spagna (Estremadura)

N. dell'aiuto: N 791/2000

Titolo: Regime di aiuti regionali all'investimento

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Decreto n° .../2001, por el que se establece un régimen de incentivos extremeños a la inversión para el tejido empresarial de esta comunidad

Stanziamiento: 13 302,98 milioni di ESP (79,85 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % ESL (più 15 punti percentuali al lordo per le PMI)

Durata: 2000-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 29.1.2001

Stato membro: Portogallo

N. dell'aiuto: N 806/2000

Titolo: Misura 1.3 del Programma operativo società dell'informazione

Obiettivo: Ricerca e sviluppo tecnologico

Fondamento giuridico: Decreto-lei

Stanziamiento: 87,236 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo i tipi di progetto, di impresa, di regione

Durata: Fino alla fine del 2006

Altre informazioni: N 457/2000 e N 478/2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 31.1.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 230/2000, N 232/2000 e N 244/2000

Titolo:

Aiuto allo sviluppo in favore di:

- Siria — costruzione di due rimorchiatori
- Bangladesh — costruzione di un rimorchiatore
- Sri Lanka — costruzione di una draga

Obiettivo: Costruzione navale

Fondamento giuridico: Algemene regeling voor export naar ontwikkelingslanden

Intensità o importo dell'aiuto: 25 %

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.2.2001

Stato membro: Italia (Sicilia)

N. dell'aiuto: N 284/B/2000

Titolo: Rifinanziamento, tramite la legge di bilancio regionale 8/2000, del regime di aiuti al turismo istituito dalla legge regionale n. 27/1996, articolo 16

Obiettivo: Misure di aiuto in favore delle piccole e medie imprese del settore turistico situate in Sicilia

Fondamento giuridico: Legge regionale 27/1996 articolo 16

Stanziamiento: 22 miliardi di ITL (circa 11 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, massimo: Sicilia: 35 % ESN

Durata: fino al 31 dicembre 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.2.2001

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

N. dell'aiuto: N 523/2000 (ex NN 63/2000)

Titolo: Regime di aiuti del Land Brandeburgo a favore dell'occupazione di lunga durata di genitori responsabili unici dei figli

Obiettivo: Occupazione

Fondamento giuridico: Richtlinie des Ministeriums für Arbeit vom 31.3.1996 zur Förderung der Arbeitsaufnahme von Alleinerziehenden in unbefristete Arbeitsverhältnisse

Stanziamiento: 0,38 milioni di DEM (0,19 milioni di EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 10 000 DEM (circa 5 000 EUR) per lavoratore/anno

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Altre informazioni: Proroga e modifica dell'aiuto di Stato N 190/95

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.2.2001

Stato membro: Germania (Mecklenburgo-Pomerania occidentale)

N. dell'aiuto: N 634/2000

Titolo: Programmi regionali per l'occupazione

Obiettivo: Occupazione

Fondamento giuridico:

- Richtlinien zur Förderung von regionalen Programmen zur Einstellungsförderung vom 16.2.2000
- Arbeitsförderungsreformgesetz, Lohnkostenzuschuss Ost nach § 415 Absatz 3 SGB III

Stanziamiento: 36,46 milioni di DEM (18,564 milioni di EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto:

- a) Massimo 1 500 DEM (767 EUR) per mese/lavoratore oppure 80 % dei costi salariali lordi
- b) Massimo 1 250 DEM (639 EUR) per mese/lavoratore oppure 70 % dei costi salariali lordi

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 7.3.2001

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

N. dell'aiuto: N 476/2000

Titolo: Proroga del programma del Land Brandeburgo a favore dell'utilizzazione razionale dell'energia e delle fonti di energia rinnovabili

Obiettivo: Ambiente/energie rinnovabili

Fondamento giuridico: Richtlinie zum Programm „Rationelle Energieanwendung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen“ des Wirtschaftsministeriums des Landes Brandenburg; §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.4.1999 (GVBl, I. S. 106)

Stanziamiento: Nel 2000: 7,1 milioni di DEM (circa 3,55 milioni di EUR); nel 2001 — fino al 2003 incluso: 5,1 milioni di DEM (circa 2,55 milioni di EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %; in taluni casi 50 %

Durata: Fino al 31.12.2003

Altre informazioni: Approvata da ultimo con il N 449/99

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.3.2001

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 646/A/2000

Titolo: Aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate dell'Italia

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria per l'anno 2001

Stanziamiento: 9 000 miliardi di ITL all'anno (circa 4,6 miliardi di EUR all'anno)

Intensità o importo dell'aiuto:

Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, al massimo:

— Calabria: 50 % ESN

— Basilicata: 35 % ESN

— Campania: 35 % ESN

— Puglia: 35 % ESN

— Sardegna: 35 % ESN

— Sicilia: 35 % ESN

Tutti i massimali d'intensità suddetti sono maggiorati di 15 punti percentuali lordi per le piccole e medie imprese

Regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato:

— 8 % ESN

— 20 % ESN per le regioni Abruzzo e Molise.

Tali massimali d'intensità sono maggiorati di 10 punti percentuali lordi per le piccole imprese e di 6 punti percentuali lordi per le medie imprese, ad eccezione delle regioni Abruzzo e Molise in cui è proposta una maggiorazione di 10 punti percentuali anche per le medie imprese.

Durata: Fino al 31.12.2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.3.2001

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

N. dell'aiuto: N 212/2000

Titolo: Aiuto alla formazione concernente la sicurezza e la salute nel posto di lavoro — Land Brandeburgo

Obiettivo: Formazione

Fondamento giuridico:

— Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Gewährung von Zuwendungen für die Erarbeitung und Umsetzung innovativer und modellhafter Lösungen zur sicherheitsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen und Technologie

— Teil B: Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit

Stanziamiento: 2,8 milioni di DEM (1,43 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Massimo il 50 % dei costi ammissibili a concorrenza di 200 000 DEM (102 258 EUR)

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 21.3.2001

Stato membro: Germania (regioni assistite del Land Saar)

N. dell'aiuto: N 635/2000

Titolo: Aiuto al turismo nelle regioni assistite del Land Saar

Obiettivo: Sviluppo regionale; aiuti all'investimento produttivo

Fondamento giuridico: Landesprogramm „Verbesserung der regionalen Beschäftigungslage und Wirtschaftsstruktur“, Teil Fremdenverkehr

Stanziamiento: In totale circa 17,9 milioni di DEM (9 milioni di EUR) dal 2000 al 2003

Intensità o importo dell'aiuto: L'intensità lorda degli aiuti è, al massimo, pari al 28 % per le PMI e al 18 % per le altre imprese

Durata: 2000-2003

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 28.3.2001

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: NN 13/2000 (ex N 783/99 e N 713/99)

Titolo: Incentivi automatici per le aree depresse dell'Italia

Obiettivo: Sviluppo del tessuto imprenditoriale nelle aree depresse dell'Italia

Fondamento giuridico: Articolo 1 della legge n. 341/9; articolo 8, paragrafi 1 e 2, della legge n. 266/97; delibera del CIPE del 18 dicembre 1997; Circolari n. 900355 del 16 ottobre 1998 e 900027 del 20 gennaio 1999; bozza di delibera per l'estensione del regime in oggetto ai settori della produzione e distribuzione d'energia e delle costruzioni; bozza di circolare del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato recante modifiche all'articolo 1 della legge n. 341/95 e all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 266/97

Stanziamiento: Lo stanziamento ammonta a 1 000 miliardi di ITL (circa 515 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

Le regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, massimo:

- Calabria: 50 % ESN
- Basilicata: 35 % ESN
- Campania: 35 % ESN
- Puglia: 35 % ESN
- Sardegna: 35 % ESN
- Sicilia: 35 % ESN

Tutti i massimali di intensità degli aiuti summenzionati sono maggiorati di 15 punti percentuali al lordo per le piccole e medie imprese

Regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere c), del trattato:

- 8 % ESN, salvo per l'Abruzzo e per il Molise, dove l'intensità è del 20 % ESN.

I massimali d'intensità degli aiuti succitati sono maggiorati di 10 punti percentuali al lordo per le piccole imprese e di 6 punti percentuali al lordo per le medie imprese, ad eccezione dell'Abruzzo e del Molise ove è proposta una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo anche per le medie imprese

Aree non ammissibili per il periodo 2000-2006 agli aiuti a finalità regionale:

- massimo 7,5 % lordo per le medie imprese e 15 % lordo per le piccole imprese

Durata: Fino al 31.12.2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 11.4.2001

Stato membro: Portogallo (tutte le regioni escluse le Azzorre e Madera)

N. dell'aiuto: N 136/01

Titolo: Regime di aiuti per progetti di urbanismo commerciale

Obiettivo: Sviluppo e promozione delle PMI ubicate nei centri urbani (settore: commercio e servizi locali)

Fondamento giuridico: Portaria do Conselho de Ministros

Stanziamiento: 49,88 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.4.2001

Stato membro: Spagna (Baleari)

N. dell'aiuto: N 764/2000

Titolo: Aiuti per la pesca costiera artigianale

Obiettivo: Regolamentare le basi, le condizioni e la procedura di concessione degli interventi strutturali per varie misure nel settore della pesca

Fondamento giuridico: Orden del Conseller de Agricultura y Pesca por la que se establece un régimen de ayudas con finalidad estructural en el sector de la pesca para la pesca costera artesanal

Stanziamiento: ± 842 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Sono rispettate le percentuali di cofinanziamento di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Durata: 2000-2006

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 10.4.2001

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 80/01

Titolo: Modifica del regolamento relativo alla riduzione della capacità di pesca marittima

Obiettivo: Ridurre lo sforzo di pesca mediante la concessione di un aiuto a favore della cessazione definitiva della pesca marittima nelle acque dell'Unione europea

Fondamento giuridico: Wijziging van de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij

Stanziamiento: 15,9 milioni di NLG (7 215 105,44 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Cofinanziamento nel quadro dello SFOP

Durata: 2000-2006 (tutte le domande di aiuto devono essere presentate tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2001)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 8/2001 (ex NN 110/2000) — Aiuto in favore di Pertusola Sud SpA

(2001/C 149/04)

Con la lettera del 13 febbraio 2001, — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

1. Con lettera datata 18 settembre 2000, l'Italia ha trasmesso alla Commissione un progetto di contratto (in appresso denominato «il contratto») per la vendita di Pertusola Sud SpA a Zincocalabra SpA. Tale trasmissione è avvenuta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Commissione del 16 aprile 1997 ⁽¹⁾ (in appresso denominata «la decisione del 1997»), considerato che il contratto contiene una clausola sospensiva che subordina la validità del medesimo all'accertamento da parte della Commissione del rispetto delle condizioni stabilite nella decisione del 1997. Il contratto prevede inoltre il finanziamento (180 miliardi di ITL) da parte di Enirisorse SpA dei lavori di bonifica di danni ambientali pregressi presso il sito industriale di Pertusola Sud nonché nuovi aiuti agli investimenti soggetti a notifica alla Commissione ai sensi della disciplina multisettoriale ⁽²⁾, notifica che non è ancora stata effettuata.
2. Il contratto relativo alla vendita di Pertusola Sud SpA da parte di Enirisorse SpA a Zincocalabra SpA è stato stipulato tra le parti nell'agosto 2000. Pertusola Sud è in liquidazione ed ha un capitale sociale di 22 miliardi di ITL, costituito da 2 200 000 azioni del valore nominale di 10 000 ITL ciascuna, detenute al 100 % da Enirisorse. Tali azioni saranno cedute nella loro totalità a Zincocalabra SpA. Il prezzo sarà stabilito ad una data successiva in funzione del valore che avranno all'epoca gli attivi della società.
3. Enirisorse SpA è una holding pubblica, controllata al 100 % da un'altra holding pubblica italiana, ENI. Enirisorse

SpA, attualmente in liquidazione, possedeva varie società industriali, tra cui Pertusola Sud SpA, che produce zinco ed è situata a Crotona (Calabria).

4. Zincocalabra SpA è una nuova società di proprietà di un gruppo privato di società, facente capo al gruppo italiano Cogefin SpA, le cui società operano prevalentemente nel settore dello zinco. Zincocalabra SpA intende accrescere la produzione di zinco di Pertusola Sud portandola a 185 000 tonnellate all'anno e realizzare un programma di investimenti, del costo totale di 500 miliardi di ITL, cui conta contribuire con 250 miliardi di ITL. Il rimanente 50 % dovrebbe provenire da un finanziamento pubblico concesso a titolo di aiuto regionale e soggetto a notifica alla Commissione in base alla Disciplina multisettoriale. Tra le varie clausole, il contratto prevede il pagamento da parte di Enirisorse SpA dei costi di bonifica di pregressi danni ambientali a concorrenza di 180 miliardi di ITL, pagamento cui Enirisorse ha già acconsentito.

Valutazione della misura/aiuto

5. L'aiuto approvato dalla Commissione nella decisione del 1997 in favore di Enirisorse SpA, in parte direttamente destinato a Pertusola Sud, era stato valutato sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore all'epoca ⁽³⁾. Secondo il piano di ristrutturazione presentato, del quale la decisione esigeva l'attuazione integrale, la privatizzazione di Pertusola Sud SpA avrebbe dovuto aver luogo entro la fine del 1997; diversamente, l'impresa sarebbe stata chiusa e smantellata. In ogni caso la società non poteva più produrre zinco. La capacità chiusa (110 000 tonnellate all'anno) era stata considerata dalla Commissione come un'equa contropartita degli eventuali effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 16 aprile 1997 sull'aiuto concesso dall'Italia in favore di Enirisorse SpA (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 32).

⁽²⁾ Disciplina multisettoriale sugli aiuti regionali per i grandi progetti di investimento (GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7).

⁽³⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

6. Le autorità italiane giustificano la proposta attuale di vendere la società ad un produttore di zinco sostenendo che attualmente il settore dello zinco non soffre di sovraccapacità né ne soffre all'epoca della decisione. A loro avviso la privatizzazione o la chiusura di Pertusola Sud SpA era stata richiesta unicamente perché la società era la causa principale delle perdite registrate da Enirisorse, perdite che avevano portato alla indispensabile ristrutturazione e quindi all'aiuto alla ristrutturazione. Per tale motivo esse ritengono che la restrizione concernente il settore non dovrebbe più sussistere. Tuttavia le autorità italiane si erano impegnate, in caso di insuccesso della privatizzazione di Pertusola allora in corso, a chiudere e a smantellare la società. La decisione del 1997 non è stata modificata dalla Commissione né è stata impugnata dalle autorità italiane dinanzi alla Corte di giustizia europea. Pertanto l'Italia dovrebbe conformarsi integralmente.
7. Pur tentando di giustificare che non vi era alcun obbligo permanente di privatizzare la società al di fuori del settore dello zinco, le autorità italiane sostengono di aver rispettato la decisione del 1997 e di avere chiuso la società giacché quest'ultima ha cessato la produzione nell'ottobre 1999 e parte dell'impianto è stata nel frattempo smantellata. Tuttavia, tale non era la condizione alternativa alla privatizzazione stabilita nella decisione del 1997. Infatti, benché abbia cessato la produzione nel febbraio 1999, la società non è stata chiusa, anzi, ha perfino conservato lo stesso capitale azionario ed ha un organico considerevole. Attualmente, a più di un anno e mezzo dalla scadenza fissata per la privatizzazione o la chiusura della società, le autorità italiane propongono di venderla ad un produttore di zinco. La vendita proposta non è prevista come vendita di cespiti, bensì come normale cessione di azioni. Il cambiamento dell'assetto proprietario non comporta l'estinzione delle responsabilità della società. Gli obblighi imposti alla società dalle decisioni del 1997 e del 1998, di norma, continuano ad incombere alla società.
8. Le autorità italiane informano inoltre che Pertusola Sud è in liquidazione dal 31 marzo 1998 e che, da allora, Enirisorse, pur continuando a coprire i fabbisogni finanziari di Pertusola Sud al fine di permetterle la liquidazione in quanto società solvibile, non ha più effettuato nuovi conferimenti di capitale in suo favore. Il pagamento da parte di Enirisorse degli obblighi finanziari di Pertusola Sud sembra in contraddizione con la decisione del 1998, la quale stabiliva che gli aiuti che fossero stati utilizzati per coprire le perdite di Pertusola Sud erano illegali e incompatibili e ne ordinava il recupero.
9. Quanto al pagamento di 180 miliardi di ITL da parte di Enirisorse per risanare pregressi danni ambientali causati da Pertusola Sud, le autorità italiane informano che si tratta dei costi dei lavori di bonifica di danni ambientali pregressi, lavori che erano obbligatori in base alla nuova legge ambientale italiana del 5 febbraio 1997. I danni in questione sarebbero imputabili all'attività metallurgica svolta presso lo stabilimento nell'arco di 70 anni. Le au-

torità italiane informano che spetta ad Enirisorse, in quanto attuale proprietaria di Pertusola Sud, sostenere i costi di detti lavori di bonifica e precisano che il finanziamento da parte di Enirisorse di questi costi ambientali non rientra nell'ambito della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽⁴⁾ (in appresso denominata «la disciplina»).

10. La disciplina si basa sul principio «chi inquina paga». Solo qualora i responsabili all'inquinamento non possano essere identificati o chiamati a renderne conto, i costi di risanamento di pregressi danni all'ambiente possono non rientrare nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tali casi saranno esaminati in base alle loro peculiarità. Dalle informazioni fornite risulta che Pertusola Sud è il soggetto responsabile dell'inquinamento del sito industriale e quindi dei costi di risanamento del medesimo. Se una holding pubblica decide di coprire i costi che spettano a una delle sue affiliate, ciò non significa che lo Stato agisca a titolo di investitore privato e non quale erogatore di risorse pubbliche. Al contrario, considerate le decisioni del 1997 e del 1998 concernenti Pertusola Sud, la Commissione, nella sua valutazione preliminare nella misura, nutre seri dubbi sulla possibilità di assimilare i pagamenti effettuati da Enirisorse per coprire i costi a carico di Pertusola Sud al comportamento di un normale investitore privato. È difficile individuare quali nuove circostanze avrebbero potuto mutare la valutazione di detti pagamenti.

Conclusioni

11. In base alle suddette considerazioni la Commissione, in questa fase del procedimento, non può ammettere che il «contratto» notificato soddisfi l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione del 1997. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per i seguenti motivi:
- l'aiuto approvato in base alla decisione del 1997 in favore di Pertusola Sud potrebbe essere stato attuato in modo abusivo,
 - i pagamenti effettuati da Enirisorse di obblighi finanziari incombenti a Pertusola Sud al fine di mantenere solvibile la società sebbene in liquidazione, potrebbero essere definiti aiuti di Stato e, se del caso, essere incompatibili con il mercato comune,
 - i pagamenti effettuati da Enirisorse di costi ambientali a carico di Pertusola Sud potrebbero essere definiti aiuti di Stato e, se del caso, essere incompatibili con il mercato comune.

⁽⁴⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione si prega informare l'Italia che dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I. Procedimento

1. Con lettera datata 18 settembre 2000, l'Italia ha trasmesso alla Commissione un progetto di contratto (in appresso denominato «il contratto») per la vendita di Pertusola Sud SpA a Zincocalabra SpA, gruppo privato di società facente capo a Cogefin SpA. Tale trasmissione è avvenuta conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della decisione della Commissione del 16 aprile 1997⁽⁵⁾ (in appresso denominata «la decisione del 1997»), considerato che il contratto contiene una clausola sospensiva che subordina la validità del medesimo all'accertamento da parte della Commissione del rispetto delle condizioni stabilite nella decisione del 1997. Il contratto prevede inoltre il finanziamento (180 miliardi di ITL) da parte di Enirisorse SpA dei lavori di bonifica di danni ambientali pregressi presso il sito industriale di Pertusola Sud nonché nuovi investimenti soggetti a notifica alla Commissione ai sensi della disciplina multisettoriale⁽⁶⁾, notifica che non è ancora stata effettuata.
2. Con lettera del 26 settembre 2000, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni supplementari, che le sono pervenute con lettera datata 1° dicembre 2000.

II. Antefatti

3. Enirisorse SpA è una holding pubblica, controllata al 100 % da un'altra holding pubblica italiana, ENI. Enirisorse SpA, attualmente in liquidazione, possedeva varie società industriali, tra cui Pertusola Sud SpA, che produce zinco ed è situata a Crotona (Calabria).
4. Nell'aprile 1997 la Commissione ha approvato un aiuto (1 819 miliardi di ITL) concesso dall'Italia in favore di Enirisorse SpA per la ristrutturazione di alcune delle sue società, inclusa Pertusola Sud SpA. L'aiuto destinato a Pertusola Sud SpA ammontava a 280 miliardi di ITL e copriva il periodo 1992-1996. Nella decisione del 1997 la Commissione ha imposto all'Italia di rispettare gli impegni indicati nel piano di ristrutturazione, ossia di privatizzare le rimanenti società e gli stabilimenti di produzione di Enirisorse SpA, tra cui Pertusola Sud.
5. Secondo la decisione del 1997, Pertusola Sud SpA doveva essere chiusa e smantellata nel 1997 oppure essere ceduta ad un acquirente che avesse espresso interesse all'acquisto. In ogni caso non doveva più produrre zinco. La Commissione aveva inoltre considerato che la riduzione del 45 % della capacità di produzione di zinco di Enirisorse SpA, che era rappresentata dalla chiusura di Pertusola Sud, fosse

una contropartita sufficiente dell'aiuto concesso alla società. Essa aveva quindi ritenuto che l'aiuto non avrebbe inciso sulla concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

6. Nel novembre 1998, la Commissione ha adottato un'altra decisione concernente Enirisorse SpA e Pertusola Sud⁽⁷⁾ (in appresso denominata «la decisione del 1998») nella quale ha dichiarato incompatibile con il mercato comune un nuovo conferimento di capitale di 133 miliardi di ITL in favore di Enirisorse SpA — di cui 34 miliardi destinati a ripianare le perdite di Pertusola Sud — e ne ha ordinato il recupero maggiorato degli interessi. Con lettera del 7 aprile 1999, le autorità italiane hanno informato la Commissione che la decisione era stata pienamente attuata.

III. Descrizione della misura

7. Il contratto relativo alla vendita di Pertusola Sud SpA da parte di Enirisorse SpA a Zincocalabra SpA è stato stipulato tra le parti nell'agosto 2000. Pertusola Sud è in liquidazione ed ha un capitale sociale di 22 miliardi di ITL, costituito da 2 200 000 azioni del valore nominale di 10 000 ITL ciascuna, detenute al 100 % da Enirisorse. Tali azioni saranno cedute nella loro totalità a Zincocalabra SpA. Il prezzo sarà stabilito ad una data successiva in funzione del valore che avranno all'epoca gli attivi della società.
8. Zincocalabra SpA è una nuova società di proprietà di un gruppo privato di società facente capo al gruppo italiano Cogefin SpA, le cui società operano prevalentemente nel settore dello zinco. Zincocalabra SpA intende accrescere la produzione di zinco di Pertusola portandola a 185 000 tonnellate all'anno e realizzare un programma di investimenti, del costo totale di 500 miliardi di ITL, cui conta contribuire con 250 miliardi di ITL. Il rimanente 50 % dovrebbe provenire da un finanziamento pubblico concesso a titolo di aiuto regionale e soggetto a notifica alla Commissione in base alla Disciplina multisettoriale. Tra le varie clausole, il contratto prevede il pagamento da parte di Enirisorse SpA dei costi di bonifica di pregressi danni ambientali a concorrenza di 180 milioni di ITL, pagamento cui Enirisorse ha già acconsentito.

IV. Valutazione della misura/aiuto

9. L'aiuto approvato dalla Commissione nella decisione del 1997 in favore di Enirisorse SpA, in parte direttamente destinato a Pertusola Sud, era stato valutato sulla base degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore all'epoca⁽⁸⁾. Secondo il piano di ristrutturazione presentato, del quale la decisione esigeva l'attuazione integrale, la privatizzazione di Pertusola Sud SpA avrebbe dovuto aver luogo entro la fine 1997; in caso contrario l'impresa sarebbe stata chiusa e smantellata. In ogni caso la società non poteva più produrre zinco. La capacità chiusa (110 000 tonnellate all'anno) era considerata dalla Commissione come un'equa contropartita degli eventuali effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione del 16 aprile 1997, sull'aiuto concesso dall'Italia in favore di Enirisorse SpA (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 32).

⁽⁶⁾ Disciplina multisettoriale sugli aiuti regionali per i grandi progetti d'investimento (GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7).

⁽⁷⁾ Decisione della Commissione del 25 novembre 1998 sull'aiuto di Stato concesso dall'Italia a Enirisorse SpA (GU L 120 del 20.5.2000, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

10. La proposta attuale riguarda la vendita di Pertusola Sud SpA a Zincocalabra, la quale non solo intende continuare a produrre zinco, ma anche aumentare la capacità di produzione iniziale per portarla a 185 000 tonnellate all'anno. Nel sostenere che questa proposta di vendita sarebbe conforme con la decisione del 1997, le autorità italiane affermano che l'obbligo di privatizzare l'impresa al di fuori del settore dello zinco valeva unicamente per l'offerta esistente all'epoca. Allorché venne presentato il piano di ristrutturazione, erano infatti in corso negoziati con l'unico potenziale acquirente interessato, che intendeva passare dalla produzione di zinco a quella di nichel. Giacché l'offerta non si è concretizzata per ragioni non attribuite ad Enirisorse o alle autorità italiane, queste ultime ritengono che la restrizione di privatizzare la società al di fuori del settore dello zinco non sia più valida.
11. A sostegno di tale posizione, le autorità italiane dichiarano che attualmente il settore dello zinco non soffre di sovraccapacità né ne soffre all'epoca della decisione. A loro avviso la privatizzazione o la chiusura di Pertusola Sud SpA era stata richiesta unicamente perché la società era la causa principale delle perdite registrate da Enirisorse, perdite che avevano portato alla indispensabile ristrutturazione e quindi all'aiuto alla ristrutturazione. Per tale motivo esse ritengono che la restrizione concernente il settore non dovrebbe più sussistere.
12. Tuttavia, secondo il piano di ristrutturazione, sul quale si basava la decisione, la società doveva essere privatizzata al di fuori del settore dello zinco oppure essere chiusa e smantellata. Come indicato nella decisione, «essa però non produrrà più zinco». Tale obbligo non può essere interpretato in relazione alle intenzioni nutrite all'epoca dal potenziale acquirente. L'impegno assunto prevedeva che in caso di insuccesso della privatizzazione di Pertusola allora in corso, la società sarebbe stata chiusa e smantellata. La decisione del 1997 non è stata modificata dalla Commissione né è stata impugnata dalle autorità italiane dinanzi la Corte di giustizia europea. Pertanto l'Italia deve conformarsi integralmente.
13. Pur tentando di giustificare che non vi era alcun obbligo permanente di privatizzare la società al di fuori del settore dello zinco, le autorità italiane sostengono di aver rispettato la decisione del 1997 e di avere chiuso la società giacché quest'ultima ha cessato la produzione nell'ottobre 1999 e parte dell'impianto è stato nel frattempo smantellato. Tuttavia, tale non era la condizione alternativa alla privatizzazione stabilita nella decisione del 1997. Infatti, benché abbia cessato la produzione nel febbraio 1999, la società non è stata chiusa, e anzi ha perfino conservato lo stesso capitale azionario ed ha un organico considerevole. Attualmente, a distanza di vari anni dalla scadenza fissata per la privatizzazione o la chiusura della società, le autorità italiane propongono di venderla ad un produttore di zinco. La vendita proposta non è prevista come vendita di cespiti, bensì come normale cessione di azioni. Tutte le azioni rappresentanti il capitale di Pertusola Sud SpA devono essere cedute a Zincocalabra SpA, la quale si è perfino impegnata a rilevare l'organico attuale di Pertusola Sud. Quando la vendita di una società avviene sotto forma di vendita di azioni, gli obblighi che incombono alla società persistono, a prescindere dall'identità dei nuovi azionisti. Il cambiamento dell'assetto proprietario non comporta l'estinzione delle responsabilità della società. Gli obblighi imposti alla società dalle decisioni del 1997 e del 1998, di norma, continuano ad incombere alla società.
14. L'aiuto approvato nella decisione del 1997 in favore di Pertusola Sud era subordinato all'adempimento di una o l'altra di due condizioni: chiusura oppure privatizzazione al di fuori del settore dello zinco. In base all'analisi di cui sopra, la Commissione nutre seri dubbi che l'aiuto approvato nel 1997 sia stato debitamente utilizzato e ritiene, al contrario, che potrebbe essere stato attuato in maniera abusiva ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 ⁽⁹⁾ (in appresso denominato «il regolamento procedurale») e dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato della CE.
15. Le autorità italiane informano inoltre che Pertusola Sud è in liquidazione dal 31 marzo 1998 e che, da allora, Enirisorse, pur continuando a coprire i fabbisogni finanziari di Pertusola Sud al fine di permetterne la liquidazione in quanto società solvibile, non ha più effettuato nuovi conferimenti di capitale in suo favore. Secondo la Commissione, il pagamento da parte di Enirisorse degli obblighi finanziari di Pertusola Sud può essere in contraddizione con la decisione del 1998, la quale stabiliva che gli aiuti che fossero stati utilizzati per coprire le perdite di Pertusola Sud erano illegali e incompatibili e ne ordinava il recupero. Nel giustificare la sua decisione negativa la Commissione ha affermato che l'aiuto non poteva essere utilizzato per ristrutturare imprese «di cui la chiusura è imminente e comunque non potrà essere successiva al 31 dicembre 1998». La decisione di permettere la liquidazione di Pertusola Sud in quanto società solvibile sembra in contraddizione con l'obbligo di procedere alla chiusura della medesima, come ribadito nella decisione del 1998. In ogni caso, i pagamenti suddetti avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione, cosa che le autorità italiane non hanno fatto. Pertanto, nella sua valutazione preliminare la Commissione ritiene che quei pagamenti possano costituire aiuti di Stato, che sarebbero illegali e che potrebbero essere considerati incompatibili con il mercato comune.
16. Quanto al pagamento di 180 miliardi di ITL da parte di Enirisorse per risanare pregressi danni ambientali causati da Pertusola Sud, le autorità italiane informano che si tratta dei costi dei lavori di bonifica di danni ambientali pregressi, lavori che erano obbligatori in base alla nuova legge ambientale italiana del 5 febbraio 1997. I danni in questione sarebbero imputabili all'attività metallurgica svolta presso lo stabilimento nell'arco di settant'anni. La perizia ordinata dal potenziale nuovo acquirente ed inviata alla Commissione dalle autorità italiane conclude infatti che lo stabilimento di Pertusola Sud non soddisfa le nuove norme in materia di inquinamento del suolo e delle acque di falda. In alcune aree i livelli d'inquinamento sono tali da dover definire estremamente pericolose le condizioni esistenti. Le autorità italiane aggiungono inoltre che spetta ad Enirisorse, in quanto attuale proprietario di Pertusola Sud, sostenere i costi di detti lavori di bonifica e precisano che il finanziamento da parte di Enirisorse di questi costi ambientali non rientra nell'ambito della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁰⁾ (in appresso denominata «la disciplina»).

⁽⁹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

17. La disciplina si basa sul principio «chi inquina paga». Solo qualora i responsabili dell'inquinamento non possano essere identificati o chiamati a renderne conto, i costi di risanamento di danni pregressi all'ambiente possono non rientrare nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Se una holding pubblica decide di coprire i costi che spettano a una delle sue affiliate, ciò non significa che lo Stato agisce a titolo di investitore privato e non quale erogatore di risorse pubbliche. Al contrario, considerate le decisioni del 1997 e del 1998 concernenti Pertusola Sud, la Commissione nutre seri dubbi sulla possibilità di assimilare i pagamenti effettuati da Enirisorse per coprire i costi a carico di Pertusola Sud al comportamento di un normale investitore privato. È difficile individuare quali nuove circostanze avrebbero potuto mutare la valutazione di detti pagamenti. In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione, nella sua valutazione preliminare, ritiene che siffatti pagamenti possano costituire aiuti di Stato e dubita della loro compatibilità con le discipline comunitarie e con il mercato comune.
18. Quanto all'eventuale aiuto all'investimento di cui il nuovo acquirente intende beneficiare, la Commissione può solo prendere atto dell'intenzione delle autorità italiane di notificarlo in base alla disciplina multisettoriale e presume che tale notifica non sarà effettuata in attesa della decisione finale sulle questioni in esame.
- V. Conclusione**
19. In base alle suddette considerazioni, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che il «contratto» notificato rispetti l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della decisione del 1997. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento procedurale, essa ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per i seguenti motivi:
- l'aiuto approvato in base alla decisione 1997 in favore di Pertusola Sud potrebbe essere stato attuato in modo abusivo,
 - i pagamenti effettuati da Enirisorse di obblighi finanziari incombenti a Pertusola Sud al fine di mantenere solvibile la società sebbene in liquidazione, potrebbero essere definiti aiuti di Stato e, se del caso, essere incompatibili con il mercato comune,
 - i pagamenti effettuati da Enirisorse di costi ambientali a carico di Pertusola Sud potrebbero essere definiti aiuti di Stato e, se del caso, incompatibili con il mercato comune.
20. La Commissione invita quindi l'Italia a farle pervenire le sue osservazioni e a fornirle tutte le informazioni ritenute utili ai fini della valutazione delle misure in questione entro un mese dalla data di ricezione della presente. Ciò dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni sugli strumenti finanziari messi a disposizione della società per consentirle di rimanere solvibili sebbene in liquidazione nonché su tutti i conti di Pertusola Sud indicanti i flussi di capitali, incluso l'esborso dell'aiuto oggetto della decisione del 1998. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente al beneficiario dell'aiuto.
21. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario. La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale* e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa alla revisione della comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE

(2001/C 149/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione invita tutti gli interessati a presentarle per iscritto le loro osservazioni in merito al seguente progetto di revisione di una comunicazione relativa agli accordi di importanza minore, inviandole nel termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Unità A-2
J 70 — 5/203
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

E-mail: Lucas.Peeperkorn@cec.eu.int.

Progetto di comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (*de minimis*)⁽¹⁾

I

1. L'articolo 81, paragrafo 1, vieta tutti gli accordi che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito che tale divieto non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile.
2. Nella presente comunicazione, la Commissione, con l'ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, stabilisce criteri quantitativi per determinare quelle che non vanno considerate come restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Questa definizione in negativo dell'incidenza sensibile non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superino le soglie definite nella presente comunicazione determinino necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. È infatti possibile che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza all'interno del mercato comune, esulando quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1⁽²⁾.
3. Determinati accordi non rientrano inoltre nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, in quanto non incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri. La presente comunicazione non affronta tale aspetto e non stabilisce criteri quantitativi per determinare l'esistenza o meno di un'incidenza sensibile sul commercio.

⁽¹⁾ La presente comunicazione sostituisce la Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore pubblicata nella GU C 372, del 9.12.1997.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-215/96 e C-216/96 Bagnasco (Carlos)/Banca Popolare di Novara e Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, punti 34-35 della motivazione, Raccolta 1999, pag. I-135.

4. Fatto salvo il punto 11, nei casi contemplati dalla presente comunicazione la Commissione non inizierà nessun procedimento, né d'ufficio, né su domanda. Nell'ipotesi in cui le imprese ritengano in buona fede che un accordo rientri nel campo d'applicazione della presente comunicazione, la Commissione non infliggerà ammende. Sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire indicazioni ai giudici e alle autorità degli Stati membri che siano chiamati ad applicare l'articolo 81.

5. La presente comunicazione si applica anche alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.
6. La presente comunicazione non pregiudica l'interpretazione dell'articolo 81 da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
7. La presente comunicazione non pregiudica l'applicabilità del diritto nazionale della concorrenza.

II

8. La Commissione ritiene che gli accordi tra imprese che incidono sul commercio tra Stati membri non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1:
 - a) quando la quota di mercato aggregata detenuta dall'insieme delle parti dell'accordo non supera, su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, il 10 %, qualora l'accordo sia concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno dei mercati rilevanti interessati (accordi tra concorrenti)⁽³⁾; o

⁽³⁾ Per la definizione di concorrenti effettivi o potenziali cfr. la comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2, paragrafo 9.

- b) quando la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti dell'accordo non supera, su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, il 15 %, qualora l'accordo sia concluso tra imprese che non sono concorrenti effettivi o potenziali su uno dei mercati rilevanti interessati (accordi tra non concorrenti).
- Qualora risulti difficile determinare se l'accordo sia concluso tra concorrenti o tra non concorrenti si applica la soglia del 10 %.
9. Quando sul mercato rilevante interessato la concorrenza risulti limitata dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi relativi alla vendita di beni o servizi, posti in essere da più fornitori o distributori e che producono sul mercato effetti simili, la soglia in termini di quota di mercato di cui al punto 8 è ridotta al 5 %, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che gli accordi posti in essere da un fornitore o da un distributore la cui quota di mercato non superi il 5 % non contribuiscano in misura significativa all'effetto cumulativo di preclusione risultante dagli accordi conclusi da più fornitori o distributori ⁽¹⁾.
10. La Commissione ritiene inoltre che gli accordi suddetti non determinino restrizioni della concorrenza anche nel caso in cui le quote di mercato di cui ai punti 8 e 9 vengano superate, ma in misura non superiore ad un punto percentuale durante due anni civili consecutivi.
11. Per calcolare la quota di mercato è necessario determinare il mercato rilevante, il quale è costituito dal mercato del prodotto rilevante e dal mercato geografico rilevante. Nel definire il mercato rilevante va fatto riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza ⁽²⁾.
12. Qualora sia soddisfatta la condizione relativa agli effetti sul commercio tra Stati membri, gli accordi contenenti una delle seguenti restrizioni gravi non beneficiano delle soglie di cui ai punti 8, 9 e 10 ed è improbabile che ad essi possa essere concessa un'esenzione individuale:
- 1) accordi orizzontali (vale a dire accordi tra imprese operanti allo stesso livello della catena di produzione e distribuzione) che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
 - a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi;
 - b) la limitazione della produzione o delle vendite;
 - c) la ripartizione dei mercati o della clientela;
 - 2) accordi verticali (vale a dire accordi tra imprese operanti, ai fini dell'accordo, ad un livello diverso della catena di produzione o distribuzione) che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
 - a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
 - b) la restrizione del territorio in cui, o dell'ambito dei clienti ai quali, l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni non gravi:
 - la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
 - la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
 - la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, e
 - la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
 - c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;
 - d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;

⁽¹⁾ Cfr. anche comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulle restrizioni verticali, GU C 291 del 13.10.2000, in particolare i punti 73, 142 e 189. Mentre nelle linee direttrici sulle restrizioni verticali, in relazione a talune restrizioni si fa riferimento non solo alla quota di mercato aggregata, ma anche a quella vincolata, nella presente comunicazione le soglie di quote di mercato si riferiscono sempre alle quote di mercato aggregate.

⁽²⁾ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

e) la restrizione pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, la quale limita la possibilità del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti;

3) accordi verticali conclusi tra concorrenti effettivi o potenziali qualora contengano una delle restrizioni gravi elencate ai precedenti punti 1) o 2).

Le precitate restrizioni gravi possono tuttavia sfuggire alla proibizione di cui all'articolo 81, paragrafo 1, in particolare nel caso in cui l'accordo non pregiudichi il commercio fra Stati membri. La giurisprudenza ha stabilito, con riferimento segnatamente alla protezione territoriale in accordi verticali, che non sussiste violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, qualora l'accordo abbia solo un'incidenza trascurabile sui mercati rilevanti, tenuto conto della debole posizione delle parti interessate sui mercati in questione⁽¹⁾. Accordi fra piccole e medie imprese, quali definite nell'allegato alla raccomandazione 96/280/CE⁽²⁾ della Commissione, sono raramente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri.

13. 1) Ai fini della presente comunicazione, i termini «impresa», «parte dell'accordo», «distributore», «fornitore» e «acquirente» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.

2) Per «imprese collegate» si intendono:

a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:

— il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

— il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

— il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), oppure due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

— dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o

— da una o più parti dell'accordo, oppure da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

3) Ai fini del punto 2, lettera e), la quota di mercato detenuta dalle imprese controllate congiuntamente viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al paragrafo 2, lettera a).

⁽¹⁾ Cfr. le seguenti sentenze della Corte di giustizia: causa 5/69, Völck/Vervaecke, Raccolta 1969, pag. 295; causa 1/71, Cadillon/Höss, Raccolta 1971, pag. 351; causa 19/77, Miller International Schallplatten/Commissione, Raccolta 1978, pag. 131; causa C-70/93, BMW AG/ALD Auto-Leasing D GmbH, Raccolta 1995, pag. I-3439; causa C-306/96, Javico International e Javico AG/Yves Saint Laurent Parfums SA, Raccolta 1998, pag. I-1983.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

Comunicazione della Commissione sulle risultanze degli accertamenti effettuati della Commissione in merito alla reciprocità del trattamento nei confronti delle Isole Cayman a termini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

(2001/C 149/06)

In applicazione della norma 101, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione ⁽¹⁾ il presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM) ha chiesto alla Commissione di stabilire se le Isole Cayman accordino ai cittadini di tutti gli Stati membri della Comunità un trattamento reciproco a termini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafo 5 del regolamento sul marchio comunitario ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio ⁽³⁾.

La Commissione ha esaminato la corrispondente legislazione in tema di marchi ed ha avuto uno scambio di lettere con le autorità del Regno Unito.

— In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul marchio comunitario possono essere titolari di marchi comunitari i cittadini di qualsiasi Stato che non sia parte alla Convenzione di Parigi od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio il quale, per quanto concerne i marchi, conceda, in base a constatazioni pubblicate, ai cittadini di tutti gli Stati membri la stessa protezione che concede ai propri cittadini e, qualora ai cittadini degli stati membri sia richiesto di provare l'avvenuta registrazione nel paese d'origine, riconosca come probante la registrazione del marchio comunitario.

In forza della legislazione delle Isole Cayman [articoli 6 e 9 della legge sui brevetti e sui marchi (Patents and Trade Marks Law), revisione del 1995], il titolare di un marchio registrato nel Regno Unito può richiedere che tale marchio venga esteso alle isole.

Questa estensione produce l'effetto che al titolare del diritto in questione vengono accordati nelle isole la protezione ed i diritti di cui gode il titolare di un marchio in forza della Merchandise Marks Law del 1976, nonché tutti i diritti e le possibilità di ricorso equivalenti di cui quest'ultimo dispone nel Regno Unito.

Analogamente, in forza della legislazione rivista delle Isole Cayman, segnatamente quale modificata dalla Patents and

Trade Marks (Amendment) (Community Trade Marks) Law del 1998, il titolare di un marchio comunitario può chiedere al conservatore del registro dei marchi delle Isole Cayman di estendere alle medesime condizioni tale marchio a dette isole.

La sezione 6 del regolamento delle Isole Cayman su brevetti e marchi (Patents and Trade Marks Regulations), revisione del 1998, che secondo le autorità del Regno Unito si applica ai marchi comunitari, impone a chi richieda l'estensione di un marchio alle Isole Cayman l'obbligo di provare l'esistenza del suo precedente diritto mediante un estratto certificato della registrazione. Tale disposizione si applica anche ai marchi comunitari. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario pertanto i cittadini delle Isole Cayman devono di conseguenza provare che il marchio per il quale sia stata presentata una richiesta di marchio comunitario è registrato nelle Isole Cayman.

In forza dell'articolo 5, paragrafi 1, lettera d) e 3, del regolamento sul marchio comunitario l'Ufficio per l'armonizzazione deve dunque accogliere le richieste di marchio provenienti da cittadini delle Isole Cayman purché il marchio per il quale è stata presentata una richiesta di marchio comunitario sia registrato nelle stesse Isole Cayman.

— L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario dispone che chi abbia regolarmente depositato una richiesta di marchio in uno Stato che non è parte alla Convenzione di Parigi od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio possa far valere la data di tale deposito al fine di stabilire la priorità per il deposito di tale marchio in quanto marchio comunitario unicamente se ed in quanto lo Stato in questione accetta le richieste di marchio comunitario in quanto primo deposito ai fini della priorità in rapporto al deposito dello stesso marchio presso il proprio ufficio dei marchi.

Nell'ambito dell'ordinamento vigente sulle Isole Cayman in tema di marchi tuttavia il titolare di un marchio comunitario può chiedere esclusivamente l'estensione di tale marchio al territorio delle Isole Cayman ma non può presentare una richiesta di marchio per le Isole Cayman basata su una precedente richiesta di marchio comunitario. Non si applica quindi il diritto di priorità di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

⁽¹⁾ GU L 303 del 15.12.1995, pag. 31: regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

⁽²⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1: regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

CONCLUSIONI

L'esame ha dimostrato che alle Isole Cayman può venir accordato il trattamento reciproco di cui all'articolo 5, paragrafi 1, lettera d) e 3, del regolamento sul marchio comunitario.

Detto esame ha anche dimostrato che alle Isole Cayman non può venir accordato il trattamento reciproco di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Queste risultanze producono effetto a decorrere dal 14 aprile 1998.

ELENCO DELLE IMPRESE RICONOSCIUTE

**Articolo 92, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione
(vendite pubbliche per lo smaltimento dell'alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzo di bioetanolo
nel settore dei carburanti nella Comunità europea)**

(2001/C 149/07)

(Il presente elenco sostituisce l'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 83 del 14 marzo 2001, pagina 15)

1. ECOCARBURANTES ESPAÑÓLES SA

- sede amministrativa: Poligono Industrial Cabezo Cortado, Avenida del Este S/N, E-30100 Espinardo (Murcia),
- localizzazione degli impianti: Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Murcia).

2. SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)

- sede amministrativa e localizzazione degli impianti: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik,
 - localizzazione degli altri impianti: presso IMA srl (Industria Meridionale Alcolici), via Isolella 1, I-91100 Trapani.
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1930 — Ahlstrom/Andritz)**

(2001/C 149/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 30 maggio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1930. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2312 — Abbott/BASF)**

(2001/C 149/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 febbraio 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2312. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata**(Caso COMP/M.2300 — YLE/TDF/Digita/JV)**

(2001/C 149/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 19 marzo 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa francese Télédiffusion de France SA («TDF») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa finlandese Digita Oy («Digita») mediante acquisto di azioni. Il controllo esclusivo di Digita è attualmente detenuto dall'impresa finlandese Yleisradio Oy («YLE»).

2. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 9 aprile 2001. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 8 maggio 2001. Pertanto la notifica ha acquisito efficacia il 10 maggio 2001.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2300 — YLE/TDF/Digita/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2400 — Dexia/Artesia)**

(2001/C 149/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Dexia SA/NV («Dexia», Belgio) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Artesia Banking Corporation SA/NV («Artesia», Belgio) controllata dalla impresa finanziaria holding di Artesia, Arcofin SC/CV, mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Dexia: banca e servizi finanziari,

— Artesia: banca, servizi finanziari ed assicurativi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2400 — Dexia/Artesia, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2413 — BHP/Billiton)**

(2001/C 149/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Broken Hill Proprietary Company Ltd (BHP), Australia, procede ad una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento con l'impresa Billiton plc, Regno Unito, mediante la creazione di un'unica entità economica che avrà la struttura di due imprese quotate in due diversi mercati dei capitali (dual listed companies).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BHP: società mineraria attiva tra l'altro nell'esplorazione, produzione e processo di un numero di metalli e minerali (inclusi il rame e il carbone), l'esplorazione e produzione degli idrocarburi, la produzione di acciaio,
- Billiton: società mineraria attiva tra l'altro nell'esplorazione e produzione di una varietà di metalli e minerali (inclusi rame e carbone).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2413 — BHP/Billiton, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2460 — IBM/Informix)**

(2001/C 149/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa International Business Machines Corporation («IBM», USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo della intera impresa Informix Software Inc. («Informix», USA), impresa appartenente al gruppo Informix Corporation, mediante acquisto di elementi dell'attivo.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - IBM: sviluppo, produzione e marketing di sistemi di informazioni tecnologiche (IT), attrezzature, software per computer compresi sistemi di database management e servizi relativi,
 - Informix: sviluppo, produzione e fornitura di sistemi di database management (in particolare, sistemi di database management funzionanti con i sistemi Unix e Windows NT).
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2460 — IBM/Informix, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.2430 — Schroder Ventures/Grammer)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2001/C 149/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 10 maggio 2001 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Goliath Einhunderseibzehnte Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (in appresso «Goliath 117»), Germania, controllata da Schroder Ventures Limited (in appresso «SVL»), Guernsey, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Grammer AG (in appresso «Grammer»), Germania, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Goliath 117: società holding,

— SVL: servizi di gestione e consulenza,

— Grammer: sedili per conducenti e passeggeri, equipaggiamento per autoveicoli.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2430 — Schroder Ventures/Grammer, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 217 del 29.7.2000, pag. 32.